

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1953

MCXII.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTEDÌ 31 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE CHIOSTERGI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	47468	Approvazione ed esecuzione del protocollo aggiuntivo all'Accordo supplementare tra il Governo italiano e la Organizzazione internazionale profughi (I. R. O.) del 14 novembre 1950 concluso a Roma il 31 dicembre 1951 e dello scambio di Note effettuato a Roma il 9-10 giugno 1952. (3039)	47475
Disegni di legge:		PRESIDENTE	47475
(<i>Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa</i>)	47468	SCAGLIA, <i>Relatore</i>	47475
(<i>Deferimento a Commissioni</i>)	47472	TAVIANI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	47475
Disegni di legge (Discussione):		Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. (3028) .	47475
Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sulle disposizioni di carattere finanziario ed economico riferentisi alla consegna della Somalia all'Italia e conseguente alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la quale l'Italia è stata invitata ad accettare la Amministrazione fiduciaria della Somalia, concluso a Londra, mediante scambio di Note, il 20 marzo 1950. (2860)	47473	PRESIDENTE	47475, 47482, 47484
PRESIDENTE	47473	JANNUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	47475, 47482, 47484, 47487, 47490, 47491, 47492
AMBROSINI, <i>Presidente della Commissione</i>	47473	CUTTITTA 47481, 47482, 47483, 47487, 47490, 47491, 47492, 47493	
TAVIANI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	47473	COPPI ALESSANDRO, <i>Relatore</i>	47481, 47482, 47483, 47487, 47490, 47492
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria, in materia di proprietà industriale, concluso a Roma il 1° febbraio 1952. (2981)	47474	PIETROSANTI	47484, 47487
PRESIDENTE	47474	RUSSO PEREZ	47486
JERVOLINO DE UNTERRICHTER MARIA, <i>Relatore</i>	47474	ROVEDA	47486
TAVIANI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	47474	CHATRIAN	47487
		BOTTONELLI	47491
		SULLO.	47491
		Proposte di legge:	
		(<i>Annullamento</i>)	47469
		(<i>Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa</i>)	47468
		(<i>Deferimento a Commissioni</i>)	47472
		Proposte di legge (Svolgimento):	
		PRESIDENTE	47470
		ARMOSINO	47470

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1953

	PAG.
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	47470, 47472
COLI	47471
CAPALOZZA	47471
DELLI CASTELLI FILOMENA	47472
LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	47472
Petizioni (Esame):	
PRESIDENTE	47469
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	
	47469

La seduta comincia alle 11.

EBNER, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 27 marzo 1953.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, i deputati Caiati, De Meo, Nicotra Maria; per motivi di salute, i deputati Berti Giuseppe fu Giovanni, Bovetti, Leonetti, Lombardini.

(I congedi sono concessi).

Approvazione di disegni e di proposte di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni del 27 marzo delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla I Commissione (Affari interni):

« Concessione all'Ente mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo, in Napoli, di un contributo straordinario di lire 50 milioni per rimborsare l'Ente sviluppo turismo (E.S.T.) dei lavori eseguiti nel comprensorio della Mostra stessa negli anni 1947 e 1948 » (3178);

« Aumento del contributo autorizzato con legge 21 maggio 1951, n. 391, da destinarsi a favore della casa di riposo per musicisti « Giuseppe Verdi » (2956 »;

« Concessione di un sussidio a titolo di soccorso giornaliero ai congiunti dei lebbrosi ricoverati ed ai ricoverati stessi » (3206);

« Aumento del contributo a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale » (3266);

Senatore LEPORE: « Norme integrative dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376 » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3114) (*Con modificazioni*);

Dalla II Commissione (Affari esteri):

« Concessione di un contributo straordinario di lire 80 milioni all'Istituto per le relazioni culturali con l'estero » (3254);

« Soppressione dell'Ente per il cotone dell'Africa italiana e costituzione della Fondazione per gli studi cotonieri » (3177);

« Finanziamento della Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici » (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (2874) (*Con modificazioni*);

« Autorizzazione della spesa di lire 1 milione e 800 mila per l'acquisto di una partita di marmo destinata in dono alla Nazione cilena, quale contributo del Governo italiano per l'erezione di un monumento in Santiago alla memoria dello statista Arturo Alessandri, ex Presidente della Repubblica del Cile » (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (2875) (*Con modificazioni*);

« Concessione di un contributo di lire 7 milioni e 500 mila all'Istituto per l'Oriente » (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (2963) (*Con modificazioni*);

« Termine per la ultimazione delle operazioni di liquidazione dell'Ente di colonizzazione « Romagna d'Etiopia » (3280);

« Concessione di un contributo annuo di lire 20 milioni a favore dell'Istituto per l'Oriente » (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (3288);

dalla IV Commissione (Finanze e tesoro):

« Promozioni in soprannumero di impiegati di gruppo B dei ruoli delle Amministrazioni provinciali delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari » (3271);

« Provvidenze a favore dei comuni di Messina e Reggio Calabria » (3272);

GIORDANI ed altri: « Concessione di una pensione alla signora Vydia Morici, vedova di Giuseppe Donati » (2948) (*Con modificazioni*);

dalla V Commissione (Difesa):

COLITTO ed altri: « Provvidenze a favore dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati a riposo o dispensati dal servizio a seguito delle riduzioni dei quadri imposte dal Trattato di pace » (2849) (*Con modificazioni*);

BOSCO LUCARELLI ed altri: « Estensione ad alcune categorie di ufficiali dell'Esercito delle

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1953

norme della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, ai soli effetti del trattamento di quiescenza » (3054) *(Con modificazioni)*;

dalla VI Commissione (Istruzione):

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, concernente l'istituzione della scuola popolare contro l'analfabetismo » *(Modificato dalla Commissione speciale del Senato)* (520-114-B);

« Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore » *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3279);

SAGGIN: « Adeguamento di carriera degli insegnanti dei sordomuti e dei ciechi » (2708);

MORO ALDO: « Riordinamento delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili » (3236);

DE' COCCI e BERNARDINETTI: « Inquadramento dei direttori di scuole di avviamento professionale derivanti dalla trasformazione di corsi annuali o biennali » (3019) *(Con modificazioni)*.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza una proposta di legge d'iniziativa del deputato Moro Aldo:

« Equiparazione del diploma superiore di pedagogia e morale alla laurea ai fini dell'ammissione al concorso per presidi e direttori di istituti di istruzione media » (3303).

Avendo il proponente rinunciato allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno stampate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Esame di petizioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di nove petizioni.

La prima è del signor Leopoldo Kemperle ed altri cittadini italiani di Gorizia di lingua slovena, i quali, auspice la *Slovenska de-*

mokratska zveza (Unione democratica slovena), chiedono l'emanazione di norme legislative per la tutela della minoranza slovena in Italia, con particolare riguardo all'insegnamento elementare e medio nella lingua materna, all'uso delle lingue slovena e italiana nelle amministrazioni pubbliche e nei documenti ufficiali su basi di uguaglianza, alla nomenclatura bilingue, al riacquisto della cittadinanza italiana per gli sloveni che la perdettero durante il regime fascista, all'accesso ai pubblici impieghi, alla riorganizzazione delle frazioni slovene il cui capoluogo risulti assegnato alla Jugoslavia, alla rappresentanza proporzionale nell'amministrazione dei comuni mistilingui e nell'assemblea regionale. (56).

La Commissione propone la trasmissione agli archivi.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La seconda petizione è del signor Giovanni Crociani, il quale raccomanda l'approvazione, in sede di ratifica del decreto 26 novembre 1947, n. 1510, di un emendamento inteso a inquadrare nei ruoli del corpo delle guardie di pubblica sicurezza gli ufficiali del reparto di pubblica sicurezza dell'urbe della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, che prestava servizio fin dal 1928 alle dipendenze del Ministero dell'interno, direzione generale di pubblica sicurezza. (68).

La Commissione propone il passaggio all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La terza è della maestra elementare Carmela Braida in Devetak, da Gorizia, la quale chiede l'emanazione di un provvedimento legislativo che risolva la situazione dei maestri elementari sloveni, i quali, rifiutatisi di trasferirsi lontano dall'Istria sotto il regime fascista, furono dichiarati dimissionari. (72).

La Commissione propone la presa in considerazione e la trasmissione della petizione al Ministero della pubblica istruzione.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La quarta è del signor Guido Muggia, da Bologna, il quale sollecita l'emanazione della legge sul risarcimento dei danni di guerra e

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1953

chiede che si tenga conto in essa della necessità di discriminare, per la precedenza del risarcimento, sia i beni che i soggetti da risarcire in base ai principi della Costituzione, in modo da contemperare le esigenze derivanti dalla Carta costituzionale con quelle del bilancio dello Stato. (76).

La Commissione propone il passaggio all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La quinta è del signor Aurelio Lagostina, da Casale Corte Cerro, il quale chiede che sia riformato il testo unico delle leggi sulle ricevitorie postelegrafiche, abrogando il diritto di successione, il contratto personale stipulato fra titolare e supplente e provvedendo alla sostituzione del personale mancante per malattia, congedi o altro, negli uffici ove il servizio lo esige. (77).

La Commissione propone la presa in considerazione e la trasmissione della petizione al Ministero della poste e delle telecomunicazioni.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La sesta è del signor Leonardo Roselli, da Pozzuoli, il quale chiede che sia emanato un provvedimento legislativo in relazione alla legge 29 aprile 1950, n. 229, con la quale si aumentavano alcuni posti di ruolo della amministrazione postelegrafica, in modo che gli impiegati di classi anziane possano essere promossi prima del loro trattamento di quiescenza. (78).

La Commissione propone il passaggio all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La settima è del signor Marino Baroni, da Firenze, il quale chiede che nella nuova legge sul risarcimento sia riaffermato il principio mutualistico, « inteso come concorso di tutta la ricchezza nazionale rimasta illesa, al fine di ristorare quella danneggiata a causa della guerra ». (84).

La Commissione propone il passaggio all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

L'ottava è del signor Baldassare Ferraro, da Meta di Sorrento, il quale chiede un provvedimento legislativo che conceda la pensione indiretta anche al vedovo di impiegata statale, già a carico della moglie, specialmente se grande invalido e senza alcun mezzo di sussistenza. (108).

La Commissione propone il passaggio all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La nona è della signora Maria Loschi, la quale chiede un provvedimento legislativo che disponga l'adeguamento delle rendite vitalizie a carico dell'I. N. A. (119).

La Commissione propone il passaggio all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

È così esaurito l'esame delle petizioni all'ordine del giorno.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di tre proposte di legge. La prima è quella d'iniziativa dei deputati Armosino, Tesauero, Bertola, e Lizier:

« Reintegrazione delle maestre assistenti e di lavori donneschi nel ruolo B ». (2829).

L'onorevole Armosino ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

ARMOSINO. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Armosino.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

La seconda proposta di legge è quella d'iniziativa dei deputati Coli e Capalozza:

« Concessione di una sanatoria sulle domande di contributo statale ai sensi della

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1953

legge 25 giugno 1949, n. 409, e del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, per le riparazioni e ricostruzioni edilizie». (2775).

L'onorevole Coli ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

COLI. La proposta mira ad andare incontro ad una categoria di sinistrati, la quale, pur essendo titolare del diritto alla concessione del contributo statale previsto dal decreto legislativo 10 aprile 1947 e dalla legge 25 giugno 1949, non potrebbe fruire della concessione di detto contributo per non aver assolto l'adempimento formale della domanda e della preventiva autorizzazione da parte degli organi periferici del Ministero dei lavori pubblici.

Si tratta di povera gente che ha costruito modestissime casette, oggi insolvente, come è detto nella relazione, di fronte agli impresari ed appaltatori. Costoro ritennero assolto l'adempimento formale con la presentazione di una semplice domanda al genio civile, seguita peraltro da una visita dei funzionari dello stesso genio civile, i quali fecero un sommario accertamento della consistenza dell'immobile riferita al momento dell'evento bellico.

La questione fu a suo tempo considerata dal Ministero dei lavori pubblici, il quale con una circolare del 20 novembre 1949, dopo aver riconosciuto che le disposizioni legislative non erano state sufficientemente portate a conoscenza degli interessati sia dagli uffici comunali che dal genio civile, concesse una sanatoria, a condizione che gli interessati avessero entro il brevissimo termine del 31 gennaio 1949, presentato una perizia dei lavori ultimati o dei lavori in corso, termine — come ho rilevato, brevissimo, — che fu poi prorogato con una successiva circolare al 28 febbraio 1949: che non pervenne né agli uffici del genio civile di Pesaro, né ad altri uffici.

V'è di più. Quando il collega onorevole Ferrarese portò la questione al ministro dei lavori pubblici, questi, pur confermando la necessità di una preventiva domanda e di una preventiva autorizzazione all'inizio dei lavori, dichiarò e affermò che il precetto della legge doveva ritenersi assolto allorquando gli uffici del genio civile fossero stati, comunque, in grado di ricostruire la consistenza dell'immobile al momento dell'evento bellico.

Alla stregua di queste brevissime considerazioni, sottolineo il fatto che nel caso in esame questa visita da parte dei funzionari del genio civile c'è stata, per cui anche ora, agevolmente e autorevolmente, può essere rico-

struita la consistenza dell'immobile al momento dell'evento bellico.

V'è inoltre una seconda considerazione che potrebbe ritenersi di natura giuridica decisiva: se, cioè, noi affermiamo, il Ministero, in un certo momento, ritenne di poter superare il precetto della legge con l'emanazione di una circolare, pur facendo obbligo della presentazione di una perizia della consistenza dell'immobile, non c'è ragione, a mio avviso, che questa sanatoria concessa a suo tempo, non sia concessa oggi, sempre che si stabilisca e si subordini la concessione del contributo, come è proposto nella seconda parte dell'articolo 1, alla possibilità della ricostruzione, attraverso gli opportuni accertamenti degli organi periferici del Ministero dei lavori pubblici, della consistenza degli immobili al momento dell'evento bellico.

Chiedo pertanto che la Camera prenda in considerazione la proposta di legge.

CAPALOZZA. Signor Presidente, quale cofirmatario della proposta di legge, appartenente ad altra parte della Camera, chiedo di aggiungere qualche parola alla brillante illustrazione dell'onorevole Coli.

PRESIDENTE. Gliene do facoltà, ma in via del tutto eccezionale, e senza che ciò abbia a costituire un precedente.

CAPALOZZA. La ringrazio, signor Presidente. Potrei anche limitarmi a sottoscrivere pienamente le osservazioni e le considerazioni testé fatte dal collega Coli, tanto più che io mi sono occupato piuttosto largamente del problema, discutendosi la legge sui danni di guerra, allorché ebbi a presentare un ordine del giorno, che ha lo stesso contenuto della proposta e che suona, appunto, così: «La Camera, considerata la gravissima situazione in cui sono venuti a trovarsi quei proprietari di immobili che hanno provveduto alla ricostruzione edilizia senza ottemperare ai rigorosi adempimenti di cui alla legge 25 giugno 1949, n. 409 e al decreto-legge 10 aprile 1947, n. 261, invita il Governo a concedere agli interessati un congruo termine di sanatoria, analogamente a quanto è stato già fatto con due successive circolari ministeriali, che hanno consentito la ammissione al beneficio del contributo, prima, sino al 31 gennaio 1949, poi, sino al 28 febbraio dello stesso anno».

Mi permetto, pertanto, richiamare l'attenzione su quanto ebbi a dire allora, pubblicato a pagina 42749 e seguenti del resoconto della seduta del 18 novembre 1952. Desidero, altresì, ricordare che iniziative burocratiche, direttamente da parte del Ministero, si sono già avute in passato, come è ricordato nella

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1953

relazione che accompagna la proposta di legge e come testé ha ripetuto l'onorevole Coli, con circolare ministeriale n. 7905 del 20 novembre 1948 e con altra circolare n. 593-A del 28 gennaio 1949. Pertanto, io voterò, così come i colleghi del mio gruppo, a favore della presa in considerazione e prego la Camera di esprimersi nello stesso senso.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

RESTA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Coli e Capalozza.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa

La terza proposta di legge è quella di iniziativa dei deputati Delli Castelli Filomena, Chiaramello, Ariosto e Corbi:

« Provvidenze a favore del teatro ». (3300).

L'onorevole Filomena Delli Castelli ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

DELLI CASTELLI FILOMENA. Ho poche osservazioni da aggiungere alla relazione che accompagna la proposta di legge con la quale si chiede di mantenere in vita le provvidenze stabilite a favore degli enti lirici dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 959.

Questa proposta di legge ha carattere di urgenza; diversamente, i nostri maggiori teatri lirici dovranno affrontare un programma già elaborato con un finanziamento decurtato, perché le provvidenze votate dal Parlamento nel 1949 (cioè l'aumento dell'aliquota dal 12 al 15 per cento a favore degli enti lirici) scadrebbero quest'anno e si determinerebbe una riduzione del 3 per cento a danno di queste nostre istituzioni che difendono non solo l'arte, ma anche la cultura e la civiltà italiana.

La Presidenza del Consiglio, preoccupata dell'assetto generale degli enti lirici, ha preso in esame gli studi elaborati da una commissione composta da deputati e senatori. Ma, in attesa che questa proposta avanzata da quella commissione sia sottoposta al Parlamento, noi dobbiamo varare questa proposta di legge di cui sono prima firmataria, onde non creare difficoltà nei nostri enti lirici,

dalla Scala di Milano al teatro dell'Opera, al « Maggio fiorentino ».

Pertanto invito la Camera a prendere in considerazione questa proposta di legge, che spero sia assegnata alla competente Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Delli Castelli Filomena.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Deferimento a Commissioni di disegni e di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni e proposte di legge possano essere deferiti all'esame ed all'approvazione delle Commissioni permanenti sottoindicate, in sede legislativa:

alla I Commissione (Interni):

« Aumento da lire 2.400.000 a lire 5.000.000, a decorrere dal 1° gennaio 1952, della sovvenzione straordinaria a favore del gruppo medaglie d'oro al valor militare » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3299) — (*Con parere della IV Commissione*);

alla IV Commissione (Finanze e tesoro):

Senatori BERTONE ed altri: « Concessione di miglioramenti alle pensioni delle vedove, degli orfani, genitori, collaterali ed assimilati, dei caduti in guerra ed alle pensioni degli invalidi di guerra » (*Approvata dal Senato*) (3298);

Alla IV Commissione (Istruzione):

LEONE GIOVANNI e MAZZA: « Estensione della legge 18 dicembre 1951, n. 1515, a coloro che hanno subito persecuzioni razziali o politiche » (3293);

alla VII Commissione (Lavori pubblici):

POLANO e TAROZZI: « Per la istituzione di un ruolo speciale di capi tecnici, gruppo B, per il servizio escavazione porti marittimi » (2242) — (*Con parere della IV Commissione*);

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1953

alla X Commissione (Industria):

« Modifica alla legge 12 agosto 1951, n. 748, concernente provvidenze finanziarie per il riassetto dell'industria mineraria carbonifera e zolfifera » (3301) — (*Con parere della IV Commissione*);

alla XI Commissione (Lavoro):

Senatori BERLINGUER ed altri: « Miglioramento del sussidio post-sanatoriale a favore dei tubercolotici assistiti dai Consorzi antitubercolari » (*Approvata dal Senato*) (3295) (*Con parere della IV Commissione*);

« Concessione di una indennità di profitti antitubercolare a favore del personale addetto ad istituzioni antitubercolari dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici » (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3296) (*Con parere della IV Commissione*);

« Aumento degli assegni familiari per i settori del commercio, professioni e arti, della assicurazione, dell'artigianato e per i giornalisti professionisti » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (3297) (*Con parere della IV Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, così rimarrà stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seguente altra proposta di legge è, invece, deferita alla I Commissione permanente (Interni), in sede referente:

DE MEO e NATALI LORENZO: « Estensione dei diritti casuali ai dipendenti dei Servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri » (3294) (*Con parere della IV Commissione*).

Discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sulle disposizioni di carattere finanziario ed economico riferentisi alla consegna della Somalia all'Italia e conseguente alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la quale l'Italia è stata invitata ad accettare la Amministrazione fiduciaria della Somalia, concluso a Londra, mediante scambio di Note, il 20 marzo 1950. (2860).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione dell'accordo fra il Go-

verno italiano e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sulle disposizioni di carattere finanziario ed economico riferentisi alla consegna della Somalia all'Italia e conseguente alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la quale l'Italia è stata invitata ad accettare l'amministrazione fiduciaria della Somalia, concluso a Londra, mediante scambio di note, il 20 marzo 1950.

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

AMBROSINI, *Presidente della Commissione*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo non ha nulla da aggiungere alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Governo), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

EBNER, *Segretario*, legge:

ART. 1.

È approvato l'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sulle disposizioni di carattere finanziario ed economico riferentisi alla consegna della Somalia all'Italia e conseguente alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la quale l'Italia è stata invitata ad accettare l'Amministrazione fiduciaria della Somalia, concluso a Londra, mediante Scambio di Note, il 20 marzo 1950.

(*È approvato*).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.

(*È approvato*).

ART. 3.

Per l'esecuzione degli obblighi di cui alle lettere A e B, n. 2, dell'allegato A dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.200 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, altresì, ai fini del ritiro della moneta East-Africa, di cui alla stessa lettera A, ad anti-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1953

cipare alla Società per azioni « Cassa per la circolazione monetaria della Somalia », costituita a Roma il 18 aprile 1950 la somma di lire 500 milioni, che sarà rimborsata nei termini e modi stabiliti con apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Presidente della Cassa, soggetta all'imposta fissa di registro di lire 500.

(È approvato).

ART. 4.

La Cassa per la circolazione monetaria della Somalia di cui al precedente articolo è eretta in ente di diritto pubblico ed è soggetta alla vigilanza dei Ministeri del tesoro e degli affari esteri.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri, saranno stabilite le norme per il funzionamento e sarà approvato lo statuto della Cassa.

(È approvato).

ART. 5.

All'onere di lire 2.700.000.000, risultante dall'applicazione della presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con il secondo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria, in materia di proprietà industriale, concluso a Roma il 1° febbraio 1952. (2981).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e l'Austria, in materia di proprietà industriale, concluso a Roma il 1° febbraio 1952.

Questo disegno di legge è già stato approvato dal Senato nella seduta del 22 ottobre 1952.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

JERVOLINO DE UNTERRICHTER MARIA, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi congratulo con il relatore e mi rimetto alla sua ottima relazione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Senato), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

EBNER, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di proprietà industriale concluso a Roma, tra l'Italia e l'Austria, il 1° febbraio 1952.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore conformemente a quanto stabilito dall'articolo 11 dell'Accordo.

(È approvato).

ART. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli 3 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701, e 21 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, non sono applicabili ai benefici contemplati dall'Accordo sopradetto.

(È approvato).

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1953

Discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione del protocollo aggiuntivo all'Accordo supplementare tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale profughi (I. R. O.) del 14 novembre 1950, concluso a Roma il 31 dicembre 1951, e dello scambio di Note effettuato a Roma il 9-10 giugno 1952. (3039).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione del protocollo aggiuntivo all'accordo supplementare tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale profughi (I. R. O.) del 14 novembre 1950, concluso a Roma il 31 dicembre 1951, e dello scambio di note effettuato a Roma il 9-10 giugno 1952.

Questo disegno di legge è già stato approvato dal Senato, nella seduta del 26 novembre 1952.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiarazione è chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

SCAGLIA, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Questa materia è di competenza del mio collega Dominè, ma posso dire che egli è d'accordo in pieno con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli (identici nei testi della Commissione e del Senato), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

EBNER, *Segretario*, legge:

ART. 1.

È approvato il Protocollo aggiuntivo all'Accordo supplementare tra il Governo italiano e l'Organizzazione Internazionale Profughi (I. R. O.) del 14 novembre 1950, concluso a Roma il 31 dicembre 1951, e lo scambio di Note effettuato a Roma il 9-10 giugno 1952.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo ed allo scambio di Note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 400 milioni, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. (3028).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 27 corrente è stata chiusa la discussione generale ed esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo all'esame degli articoli. Il Governo accetta il testo della Commissione?

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli, che, se non vi sono emendamenti, porrò successivamente in votazione.

EBNER, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Lo stato di ufficiale è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.

Lo stato di ufficiale sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado.

(È approvato).

ART. 2.

L'ufficiale, prima di assumere servizio, è tenuto a prestare giuramento secondo le vigenti disposizioni.

Per l'ufficiale che non presti giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.

(È approvato).

ART. 3.

Gli ufficiali si distinguono in:

- ufficiali in servizio permanente;
- ufficiali in congedo;
- ufficiali in congedo assoluto.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1953

Gli ufficiali in servizio permanente sono vincolati da rapporto di impiego.

Gli ufficiali in congedo non sono vincolati da rapporto di impiego ed hanno gli obblighi di servizio previsti dalla presente legge. Gli ufficiali in congedo sono ripartiti in quattro categorie: ufficiali dell'ausiliaria, ufficiali di complemento, ufficiali della riserva e ufficiali della riserva di complemento.

Gli ufficiali in congedo assoluto non hanno più obblighi di servizio ma conservano il grado e l'onore dell'uniforme.

(È approvato).

ART. 4.

Il grado è indipendente dall'impiego. È conferito con decreto del Presidente della Repubblica.

Non sono concessi gradi onorari.

(È approvato).

ART. 5.

L'anzianità di grado è assoluta e relativa.

Per anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dall'ufficiale nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati a termini di legge.

Per anzianità relativa si intende l'ordine di precedenza dell'ufficiale fra i pari grado dello stesso ruolo.

(È approvato).

ART. 6.

L'anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

(È approvato).

ART. 7.

Salvo disposizioni speciali, a parità di data di nomina, l'anzianità relativa è determinata dal posto in graduatoria conseguito al termine dei corsi di reclutamento o nei concorsi.

(È approvato).

ART. 8.

Nei trasferimenti da ruolo a ruolo, si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalle leggi.

(È approvato).

ART. 9.

Nei trasferimenti da ruolo a ruolo di ufficiali di pari anzianità assoluta, l'ordine di precedenza è determinata dall'età, salvo il caso di ufficiali provenienti dallo stesso ruolo, per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza.

A parità di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità.

Qualora si riscontri parità anche nell'anzianità assoluta di nomina ad ufficiale, è considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo da ufficiale.

(È approvato).

ART. 10.

L'ufficiale del servizio permanente subisce nel ruolo una detrazione di anzianità quando sia stato:

1°) detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese;

2°) detenuto in istato di carcerazione preventiva per reato che abbia importato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese;

3°) sospeso dall'impiego per causa diversa da condanna penale;

4°) in aspettativa per motivi privati;

5°) in aspettativa per infermità temporanea non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio, in una o più volte, e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione.

La detrazione di anzianità consiste nella perdita di un determinato numero di posti nel ruolo ed è commisurata a tanti dodicesimi della media numerica annuale delle promozioni al grado superiore a quello rivestito dall'ufficiale, effettuate nel quinquennio precedente all'anno della ripresa del servizio, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi in una delle situazioni sopra indicate.

(È approvato).

ART. 11.

L'ufficiale delle categorie in congedo sospeso dalle funzioni del grado subisce nel ruolo una detrazione di anzianità, commisurata a tanti dodicesimi della quinta parte della consistenza numerica del ruolo stesso al 1° gennaio dell'anno in cui cessa la sospen-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1953

sione, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi nella posizione anzidetta.

(È approvato).

ART. 12.

L'ufficiale che abbia cessato di essere iscritto nei ruoli e che sia riammesso nei ruoli stessi subirà, all'atto della riammissione, una detrazione di anzianità assoluta pari all'interruzione, salvo eventuale diritto, conferitogli da speciali disposizioni, a conservare parzialmente o integralmente l'anzianità posseduta.

(È approvato).

ART. 13.

Nessuna rettifica di anzianità per errata assegnazione di posto nel ruolo può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento tranne il caso di accoglimento in via amministrativa di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

(È approvato).

ART. 14.

Gli ufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in ordine di grado e di anzianità, in ruoli distinti secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata.

Gli ufficiali in servizio permanente non possono essere trasferiti da ruolo a ruolo, con o senza promozione, salvo i casi specificati dalle leggi; in tali casi il trasferimento è effettuato con decreto del Presidente della Repubblica.

(È approvato).

ART. 15.

L'impiego consiste nell'esercizio della professione di ufficiale in servizio permanente.

L'impiego non può essere tolto o sospeso se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

(È approvato).

ART. 16.

Con la professione di ufficiale è incompatibile l'esercizio di ogni altra professione salvo i casi previsti da disposizioni speciali. È altresì incompatibile l'esercizio di un'industria o di un commercio, la carica di ammini-

stratore, consigliere, sindaco, o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro.

(È approvato).

ART. 17.

Le posizioni dell'ufficiale in servizio permanente sono:

- a) il servizio effettivo;
- b) l'a disposizione;
- c) l'aspettativa;
- d) la sospensione dall'impiego.

(È approvato).

PRESIDENTE. All'articolo 17 l'onorevole Azzi ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, alla terza riga, dopo le parole « a) il servizio effettivo » le altre: « b) l'insoprannumero », e a correggere le lettere successive: b) in c), c) in d), d) in e).

Poiché l'onorevole Azzi non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 17, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dei successivi articoli che, se non vi sono emendamenti, porrò successivamente in votazione.

EBNER, *Segretario*, legge:

ART. 18.

Il servizio effettivo è la posizione dell'ufficiale che, essendo idoneo al servizio incondizionato, è provvisto di impiego, secondo la necessità di servizio, in base alle leggi di ordinamento o a speciali disposizioni.

(È approvato).

ART. 19.

È idoneo al servizio incondizionato l'ufficiale le cui condizioni fisiche gli consentono di prestare servizio dovunque, presso reparti, comandi, uffici, e a bordo per gli ufficiali della Marina.

Per gli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica la temporanea inidoneità al solo servizio di volo non costituisce impedimento alla permanenza nella posizione di servizio effettivo.

L'idoneità al servizio incondizionato è accertata periodicamente dagli organi e con le modalità stabiliti dai regolamenti.

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1953

ART. 20.

L'a disposizione è la posizione dell'ufficiale idoneo al servizio incondizionato che, tolto definitivamente dai quadri organici in applicazione della legge di avanzamento, continua ad essere provvisto di impiego.

L'ufficiale a disposizione può essere impiegato nelle cariche previste per gli ufficiali in servizio effettivo, quando occorra sopperire a deficienze organiche di ufficiali pari grado di tale posizione.

L'ufficiale collocato a disposizione permane in detta posizione fino al raggiungimento del limite di età del grado col quale vi è stato collocato, ma non oltre quattro anni se nel servizio permanente effettivo sia stato non idoneo all'avanzamento.

All'ufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il periodo di quattro anni di cui al comma precedente si applicano le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali che cessano dal servizio permanente per età.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati i seguenti due emendamenti dall'onorevole Azzi:

Al primo comma, dopo le parole: servizio incondizionato, *aggiungere:* ma non idoneo all'avanzamento.

Al terzo comma, sopprimere le parole: ma non oltre quattro anni se nel servizio permanente effettivo sia stato non idoneo all'avanzamento.

Poiché l'onorevole Azzi non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo della Commissione.

(È approvato).

L'onorevole Azzi ha altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo 20-bis:

L'in soprannumero è la posizione dell'ufficiale idoneo al servizio incondizionato ed all'avanzamento che, tolto definitivamente dai quadri organici in applicazione della legge di avanzamento, continua ad essere provvisto di impiego.

L'ufficiale in soprannumero può essere impiegato nelle cariche previste per gli ufficiali in servizio effettivo, quando occorra sopperire a deficienze organiche di ufficiali pari grado di tale posizione.

L'ufficiale collocato in soprannumero permane in detta posizione sino al raggiungi-

mento dei limiti di età del grado col quale vi è stato collocato o del grado a cui sia stato promosso nella posizione stessa.

Poiché l'onorevole Azzi non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Si dia lettura dei successivi articoli che, se non vi sono emendamenti, porrò successivamente in votazione.

EBNER, *Segretario*, legge:

ART. 21.

L'aspettativa è la posizione dell'ufficiale esonerato temporaneamente dal servizio effettivo o dall'a disposizione per una delle seguenti cause:

- a) prigionia di guerra;
- b) infermità temporanee provenienti da cause di servizio;
- c) infermità temporanee non provenienti da cause di servizio;
- d) motivi privati;
- e) riduzione di quadri.

L'aspettativa è disposta di diritto per la causa di cui alla lettera a), a domanda o d'autorità per le cause di cui alle lettere b), c) ed e), soltanto a domanda per la causa di cui alla lettera d).

Le cause indicate alle lettere b) e c) debbono essere accertate nei modi stabiliti dal regolamento; quella indicata alla lettera d) deve essere giustificata dall'ufficiale.

Prima del collocamento in aspettativa per infermità, all'ufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dai regolamenti per le licenze e non ancora fruiti.

Nel caso di cui alla lettera d) la concessione dell'aspettativa è subordinata alle esigenze del servizio e la sua durata non può essere inferiore ai quattro mesi. Ove l'aspettativa abbia durata superiore a tale termine, trascorsi i primi quattro mesi l'ufficiale può fare domanda di richiamo anticipato in servizio.

Verificandosi una riduzione di quadri, gli ufficiali in eccedenza ai rispettivi quadri sono collocati, per ciascun grado, in aspettativa con preferenza di coloro che ne facciano domanda. L'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento non può essere collocato in aspettativa.

Nel collocamento d'autorità in aspettativa per riduzione di quadri si osserva un turno per ciascun grado, incominciando dagli ufficiali meno anziani ed eccettuando, fino allo esaurimento del turno, gli ufficiali che nel grado medesimo siano stati altra volta collocati in aspettativa per la stessa causa.

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1953

ART. 22.

L'aspettativa non può durare più di due anni, consecutivi o non, in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra e cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata.

Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, l'ufficiale può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, ma la durata complessiva dell'aspettativa non può superare i due anni del quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia di guerra.

L'ufficiale che sia già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio.

(È approvato).

ART. 23.

L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto con il quale è disposta, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra che decorre dalla data della cattura.

L'aspettativa e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi.

(È approvato).

ART. 24.

Allo scadere dell'aspettativa l'ufficiale è richiamato in servizio effettivo o a disposizione.

Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari.

Qualora l'ufficiale sia giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'articolo 22.

Se allo scadere di detto periodo massimo l'ufficiale sia ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, si applicano le disposizioni dell'articolo 36.

Le stesse disposizioni si applicano qualora l'ufficiale sia giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima dello scadere del periodo massimo di aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, sia giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli.

(È approvato).

ART. 25.

L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri o per motivi privati, compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami, prescritti ai fini dell'avanzamento, deve, salva la facoltà di rinunciare all'avanzamento o ai corsi o agli esperimenti o agli esami, essere richiamato in servizio anche in deroga al quinto comma dell'articolo 21.

L'ufficiale in aspettativa per infermità, compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami, prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari prima della scadenza dell'aspettativa. Se riconosciuto idoneo è richiamato in servizio.

(È approvato).

ART. 26.

Nel caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze l'ufficiale in aspettativa può essere richiamato in servizio, purché idoneo a servizio incondizionato, ed anche in deroga al quinto comma dell'articolo 21. Se in aspettativa per riduzione di quadri, l'ufficiale richiamato in servizio è considerato in soprannumero.

(È approvato).

ART. 27.

I collocamenti in aspettativa, le proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettativa ed i richiami in servizio sono disposti con decreto ministeriale.

(È approvato).

ART. 28.

La sospensione dall'impiego può avere carattere:

- a) precauzionale;
- b) disciplinare;
- c) penale.

La sospensione dall'impiego può essere applicata anche agli ufficiali in aspettativa, trasferendoli dalla posizione in cui si trovano in quella di sospensione dall'impiego.

(È approvato).

ART. 29.

L'ufficiale cui siano addebitati fatti per i quali possa essere sottoposto a procedimento penale o disciplinare può, ove la gravità di

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1953

tali fatti lo consigli, essere sospeso precauzionalmente dallo impiego a tempo indeterminato, fino all'esito del procedimento penale o disciplinare.

Tale provvedimento deve essere sempre adottato quando a carico dell'ufficiale sia stato emesso ordine o mandato di cattura.

Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti.

Quando, però, da un procedimento penale comunque definito emergano fatti o circostanze che possano rendere l'ufficiale passibile di provvedimenti disciplinari di stato, l'ufficiale deve essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Oltre al caso di cui al terzo comma, la sospensione dall'impiego è revocata a tutti gli effetti quando l'ufficiale non sia sottoposto a procedimento penale, od a procedimento disciplinare, oppure quando questo si esaurisca senza dar luogo a provvedimento disciplinare di stato. Quando sia inflitta all'ufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo della precedente sospensione precauzionale, revocandosi l'eventuale eccedenza.

(È approvato).

ART. 30.

La sospensione disciplinare dall'impiego è inflitta previa richiesta formale, senza che occorra il preventivo deferimento ad un consiglio di disciplina; la sua durata non può essere inferiore a due mesi né superiore a dodici.

(È approvato).

ART. 31.

Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la sospensione dall'impiego come pena accessoria ai sensi della legge penale militare, la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dall'impiego durante l'esecuzione della pena.

(È approvato).

ART. 32.

La sospensione dall'impiego è disposta con decreto ministeriale.

Il decreto deve contenere l'indicazione dei motivi che hanno determinato la sospen-

sione e, nel caso dell'articolo 30, anche la durata.

(È approvato).

ART. 33.

L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

- a) età;
- b) infermità;
- c) non idoneità agli uffici del grado;
- d) domanda;
- e) d'autorità;
- f) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali;
- g) applicazione della legge sull'avanzamento;
- h) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto del Presidente della Repubblica. Se il provvedimento è disposto a domanda, ne è fatta menzione nel decreto.

(È approvato).

ART. 34.

L'ufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause previste dal precedente articolo 33, cessa dal servizio permanente anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Qualora detto procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di un consiglio di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione dell'ufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.

(È approvato).

ART. 35.

L'ufficiale, che abbia raggiunto il limite di età indicato nelle tabelle numeri 1, 2 e 3, annesse alla presente legge, cessa dal servizio permanente ed è collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

L'ufficiale che ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni.

L'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1953

All'ufficiale che all'atto del collocamento nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto abbia meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, si applica il disposto dell'articolo 95, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

PRESIDENTE. All'articolo 35 l'onorevole Cuttitta ha proposto di aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

- L'ufficiale dell'ex ruolo mutilati ed invalidi di guerra riassunto in servizio e trattenuto in servizio ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, è collocato in ausiliaria indipendentemente dalla idoneità fisica.

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CUTTITTA. L'emendamento vuol andare incontro ad una categoria benemerita di ufficiali: estendere agli ufficiali mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 la concessione del passaggio nella posizione ausiliaria, indipendentemente dall'idoneità fisica che è richiesta per tutti gli altri ufficiali che svolgono la loro carriera normalmente.

Spero che la Camera non vorrà negare questo giusto riconoscimento ad una categoria che ha ben meritato dalla patria, istituita con la legge 25 marzo 1917, n. 481, la quale fu approvata per acclamazione dal Parlamento italiano di allora. Questa legge riguardava tutti i combattenti della guerra 1915-18 dipendenti dello Stato, e prescriveva che, nonostante l'invalidità da essi riportata nella guerra, potessero conservare l'impiego ed essere mantenuti in carriera fino ai più alti gradi senza alcuna limitazione. In applicazione di tale legge, i funzionari civili delle altre amministrazioni, i quali riportarono ferite o mutilazioni nella guerra 1915-18, poterono non solo rientrare nei ruoli, ma percorrere tutta la carriera senza alcuna discriminazione. Invece, per gli ufficiali si provvide in tono minore, istituendo un ruolo di « riassunti in servizio sedentario ». La stessa dizione vi dice che non è stato fatto molto per andare incontro a dei gloriosi mutilati per i quali il Parlamento aveva fatto un'apposita legge.

Questi ufficiali, nel 1940, ebbero ridotti i loro limiti di età, analogamente a quanto ebbe a praticarsi per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, cosicché molti di loro furono

posti nelle condizioni di non poter raggiungere i quaranta anni per avere il massimo della pensione. Mi duole dire che per questa categoria di ufficiali si sono peggiorate enormemente le condizioni con un decreto contro il quale io ho più volte manifestato la mia disapprovazione e, vorrei dire, la mia rampogna. Si tratta del famoso decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, con il quale venne inflitta agli ufficiali riassunti una umiliante mortificazione, annullando la loro esistenza come ufficiali di questo ruolo. Infatti il ruolo al quale appartenevano è stato soppresso. Per quale motivo? Per quella tale insensibilità che spira spesso in via XX Settembre e per la quale ho avuto l'altro giorno un cortese rabuffo dall'onorevole sottosegretario.

Quale motivo vi era per far fuori queste poche decine di ufficiali mutilati dell'altra guerra? Sono cose che addolorano, che non contribuiscono a tenere alto il morale dei combattenti della guerra passata e dei combattenti che potrebbero esservi in futuro. Sono insegnamenti negativi, che lasciano le loro tracce di dolore, di rimpianto e di cruccio nell'animo di coloro che sono colpiti, delle loro famiglie e delle altre persone che vengono a conoscenza di siffatte menomazioni.

Col mio emendamento non chiedo una cosa impossibile: chiedo semplicemente che questi ufficiali possano transitare nella posizione ausiliaria, che è la migliore che abbiamo prevista con la legge in esame, e che siano dispensati da una visita medica, che altrimenti risulterebbero fisicamente non idonei. Chiedo ciò perché posti sedentari per questi ufficiali ve ne sono a sufficienza nei servizi dell'amministrazione militare, e ritengo quindi che non sia il caso di sottolizzare.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione sull'emendamento Cuttitta?

COPPI ALESSANDRO, *Relatore*. Mi pare che tanto l'emendamento Cuttitta quanto quello, sostanzialmente identico, Azzi siano superflui, se non sbaglio (il rappresentante del Governo potrà eventualmente correggermi), nel senso che gli ufficiali già appartenenti al ruolo mutilati ed invalidi di guerra sono trattenuti in servizio permanente. Ma per essere trattenuti in servizio permanente il requisito essenziale è la incondizionata idoneità fisica. Il fatto che, nonostante la mancanza di tale requisito, questi ufficiali siano trattenuti in servizio permanente sta a dimostrare che ad essi deve essere fatto lo stesso trattamento sancito per quelli i quali siano incondizionatamente abili al servizio permanente. Conseguentemente, venendo considerati a tutti gli

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1953

effetti come gli ufficiali abili in servizio permanente, ritengo che non sia affatto necessaria una norma particolare per stabilire che anche gli ufficiali mutilati ed inabili possono, nonostante la mancanza del requisito della completa idoneità fisica, essere collocati nell'ausiliaria.

Quindi, la Commissione è contraria agli emendamenti proposti, ritenendoli non necessari.

PRESIDENTE. Il Governo ?

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con il parere espresso dal relatore. L'idoneità fisica per questa categoria di ufficiali è presunta nel servizio attivo permanente: quindi il passaggio in ausiliaria non modifica questa posizione di presunzione. E non vi è alcuna ragione per cui, trattandosi di ausiliaria, si introduca una disposizione che per il servizio permanente effettivo nella legge non esiste.

PRESIDENTE. Onorevole Cuttitta, dopo le dichiarazioni del relatore e del sottosegretario, insiste per la votazione ?

CUTTITTA. Le ragioni che sono state addotte non mi persuadono, perché gli ufficiali mutilati (di cui mi occupo in questo momento) appartengono ad un ruolo soppresso e sono stati trattenuti a domanda. Non mi pare che la loro posizione sia proprio identica a quella degli ufficiali del servizio permanente effettivo. Dato che il relatore e il sottosegretario dicono che si tratta di sfondare una porta aperta, perché quanto io propongo è previsto, approviamo il mio emendamento; ciò darà una maggiore garanzia. Nel mio emendamento è detto chiaramente quale è la posizione giuridica di questi ufficiali nei riguardi del rapporto di impiego.

Insisto quindi per la votazione e prego la Camera di approvare questo emendamento.

PRESIDENTE. Ho lasciato parlare l'onorevole Cuttitta — anche al di là di quanto prescritto dal regolamento — affinché la Camera abbia precisi dinanzi a sé i termini della questione.

COPPI ALESSANDRO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COPPI ALESSANDRO, *Relatore*. Ribadisco il mio punto di vista in quanto ritengo che esso corrisponda all'interpretazione esatta da darsi alla posizione in cui vengono a trovarsi gli ufficiali mutilati o altrimenti non idonei al servizio per cause di guerra. Dove la legge è sufficientemente chiara, mi pare

che non sia il caso di introdurre disposizioni particolari per chiarirla maggiormente.

Si potrebbe anche aggiungere una considerazione di opportunità. La Commissione ha ritenuto di proporre un certo emendamento, sul quale insisterà; quindi la legge dovrà tornare al Senato. Però una cosa è che torni al Senato con un emendamento o con gli emendamenti strettissimamente necessari, altra che vi torni con parecchi emendamenti, perché, ciò verificandosi, potrebbe accadere che il Senato la rinviasse alla Camera, fatto che sarebbe del tutto controproducente.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È appena il caso di osservare, riguardo all'ultima osservazione fatta dall'onorevole Cuttitta, che la legge sullo stato degli ufficiali, che noi oggi discutiamo, è applicabile a tutti gli ufficiali. Il fatto che vi sia una speciale categoria di ufficiali, in questo momento in servizio, che abbiano precedentemente appartenuto a una categoria di un ruolo soppresso, non significa che le disposizioni della legge attuale non siano ugualmente applicabili a quella categoria. Quanto ho detto circa la presunzione della idoneità fisica per gli ufficiali vale anche per coloro i quali sono in questo momento in servizio. In altri termini, onorevole Cuttitta, la presunzione vale per tutti: il fatto che questi ufficiali abbiano precedentemente appartenuto ad una categoria ormai soppressa, non esclude che la nuova legge sia applicabile anche ad essi.

PRESIDENTE. Poiché l'interpretazione di una legge si avvale anche della discussione che ha concorso a formarla, le sottopongo, onorevole Cuttitta, una considerazione di opportunità: se, dopo le dichiarazioni del relatore e del sottosegretario, che interpretano nel senso da lei desiderato la legge, sia il caso di mantenere il suo emendamento.

CUTTITTA. Desidero mantenerlo.

COPPI ALESSANDRO, *Relatore*. Sia chiaro però che il voto contrario mio e di altri colleghi non significa che noi si sia contrari alla sostanza della questione.

PRESIDENTE. Sta bene. Poiché l'articolo 35 si riferisce alle tabelle allegate, e poiché sono stati presentati emendamenti alla tabella 1, occorre, affinché il quadro della discussione sia completo, esaminare, prima di passare ai voti, anche questi emendamenti.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1953

La tabella 1 è stata approvata dal Senato nel seguente testo:

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE
DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

GRADO	Arma dei Carabinieri	Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio	Servizi tecnici (di arti- glieria e della motoriz- zazione); Servizi auto- mobilistico, sanitario (medici e chimici farma- cisti), di commissariato (commissario e sussi- stenza), di amministra- zione e veterinario	Ufficiali con carriera limitata al grado di capitano
Generale d'armata	—	65	—	—
Generale di corpo d'armata	—	63	—	—
Generale di divisione e tenente generale. .	64	60	65	—
Generale di brigata e maggiore generale. .	62	58	63	—
Colonnello	58	56	60	—
Tenente colonnello	56	54	57	—
Maggiore.	55	52	56	—
Capitano.	52	48	52	52
Subalterni	50	48	50	51

La Commissione propone di modificare il limite di età previsto per il generale di divisione e per il tenente generale portandolo da 61 a 60, e il limite di età previsto per il generale di brigata e per il maggiore generale portandolo da 59 a 58.

L'onorevole Cuttitta propone invece di modificare nel modo seguente tutti i limiti di età:

Generale di armata	anni 66
Generale di corpo d'armata	» 64
Generale di divisione	» 62
Generale di brigata	» 60
Colonnello	» 58
Tenente colonnello	» 56
Maggiore	» 54
Capitano	» 52
Subalterni	» 50

L'onorevole Cuttitta propone inoltre d'apportare le seguenti modifiche per i servizi tecnici automobilistico, sanitario, commissariato, amministrazione, veterinario:

Tenente colonnelli	anni 58
Capitano	» 54
Subalterni	» 52

Ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CUTTITTA. Qui si vorrebbe restituire agli ufficiali di cui ci occupiamo (invalidi e mutilati) i limiti di età che erano stati stabiliti allorché si fece luogo alla creazione del ruolo, e che furono ridotti sensibilmente con la legge 9 maggio 1940.

COPPI ALESSANDRO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COPPI ALESSANDRO, *Relatore*. Le modificazioni proposte dalla Commissione riguardano un emendamento che venne approvato dall'altro ramo del Parlamento, su proposta del senatore Vaccaro. La Commissione ritiene invece di doversi attenere ai limiti di età indicati nel testo ministeriale per quanto riguarda i generali di divisione e i generali di brigata, riportando quindi questi limiti rispettivamente a 60 e a 58 anni.

Debbo dire che in sede di Commissione, pur non giungendosi ad una decisione, vennero discusse anche altre soluzioni. Una soluzione che parve raccogliere, sia pure in via semplicemente ufficiosa, il consenso della maggioranza della Commissione, è stata quella di tener ferma la tabella 1 così come è stata modificata dalla stessa Commissione e di adottare una norma di carattere transitorio per la quale verrebbero aumentati, per un

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1953

periodo di quattro anni, i limiti di età agli ufficiali dell'esercito. Per tutti gli ufficiali dell'esercito, in sostanza, si era riconosciuto opportuno aumentare di un anno, in via transitoria, i limiti di età. Debbo dire che io personalmente (e questo preciso perché rimanga chiara la mia posizione) sono contrario anche a questa norma di carattere transitorio, in quanto il Parlamento ha approvato i limiti di età con una legge che risale appena al dicembre 1951. Comunque, questo è il mio avviso personale, e, se la maggioranza della Commissione è orientata in modo diverso, è mio dovere farlo presente. Se la Camera ritiene di approvare la tabella 1 così come è stata proposta dalla Commissione e nello stesso tempo una norma di carattere transitorio che aumenti di un anno i limiti di età degli ufficiali dell'esercito, io penso che tutti gli altri emendamenti che sono stati apportati in ordine ai limiti di età dovrebbero cadere.

La Camera è ora informata. La Commissione è ferma nel proporre che i limiti di età per i generali di divisione e di brigata vengano ricondotti a quelli che erano stabiliti nel testo governativo.

La Camera sa anche che la Commissione (non il relatore) è orientata nel senso di accogliere in sostanza l'emendamento Pietrosanti e altri

Rimango a disposizione per quegli ulteriori chiarimenti che fossero richiesti.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. I limiti di età previsti da questo disegno di legge sono gli stessi che la Camera e il Senato hanno approvato in occasione dell'approvazione della legge sugli organici dell'esercito, della marina e dell'aeronautica. Non avrei quindi bisogno di fare osservazioni diverse da quelle che furono fatte allora, e non ho bisogno di spiegare agli onorevoli deputati come il limite di età previsto da questo disegno di legge sia quindi il massimo consentito.

Per queste ragioni devo insistere sui limiti di età previsti nella tabella proposta dal Governo e oppormi all'emendamento Cuttitta.

Vi è stata una proposta di carattere transitorio, che fa riferimento all'articolo 85-bis, dell'onorevole Pietrosanti, che io chiederei di discutere ora perché altrimenti potrebbe essere preclusa da una decisione che noi eventualmente prendessimo con l'approvazione generale della tabella così com'è formulata dal Governo.

In quanto alla disposizione di carattere transitorio, che in questa sede l'onorevole Pietrosanti non ha ancora illustrato, ma che tende ad aumentare i limiti di età di un anno in via transitoria, e che rappresenterebbe un atto di giustizia equilibratrice, il Governo si rimette alla decisione della Camera.

PRESIDENTE. Evidentemente, onorevole sottosegretario, ragioni logiche ci possono indurre ad esaminare ora l'articolo 95-bis, ma non certo ragioni di preclusione, trattandosi di una disposizione transitoria.

L'onorevole Pietrosanti ha facoltà di illustrare l'articolo aggiuntivo 95-bis, firmato anche dagli onorevoli Caroniti, Petrucci, Fanelli, De Palma, Reggio D'Acì, Monticelli, De Martino Alberto, Lombardi Ruggero, Spiazzi, Pierantozzi, Babbi e Bernardinetti:

« I limiti di età stabiliti nell'annessa tabella n. 1 per i colonnelli, tenenti colonnelli, maggiori, capitani e subalterni dell'Arma dei carabinieri e per gli ufficiali di tutti i gradi delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono aumentati di un anno dal 1° gennaio 1953 al 31 dicembre 1956 ».

PIETROSANTI. È necessario che io mi riferisca soprattutto ad alcuni elementi tecnici perché la Camera, che era scarsamente rappresentata venerdì scorso quando si iniziò la discussione generale di questo disegno di legge, possa essere messa al corrente e possa rendersi conto dell'importanza del mio emendamento.

Faccio grazia alla Camera di alcune considerazioni che sono state già svolte e mi riferisco soltanto al fatto che i due disegni di legge presentati dal Governo (quello ora in discussione e l'altro, che concerne l'avanzamento degli ufficiali) non sono interdipendenti, ma paralleli.

Cosa accadrà nei quadri dell'esercito se il disegno di legge sull'avanzamento degli ufficiali non sarà approvato? Il provvedimento sarà approvato dalla nuova Camera ed intanto, poiché il tempo non decorre mai inutilmente, molti ufficiali che dovrebbero beneficiare di questa legge saranno andati in pensione, se una norma transitoria non si occuperà di loro. La relazione che accompagna questo disegno di legge, dopo averci offerto sia pure nella sua sintetica esposizione una ben chiara visione del complesso delle norme, invero armonico, che dovranno regolare lo stato degli ufficiali, rispolverando le vecchie, modernizzandole, armonizzandole con gli orientamenti della più recente giurisprudenza, si occupa appunto di una que-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1953

stione particolare, sui limiti di età, cioè del cosiddetto emendamento Vaccaro, posto ed approvato dall'altro ramo del Parlamento, per il quale il limite di età dei generali di divisione e di brigata veniva elevato di un anno. Nella relazione si suggerisce la soppressione di questo emendamento, su riferimenti, *absit iniuria verbis*, ché in verità non toccano i reali motivi che ne ispirarono la proposizione e l'approvazione.

È certo che se tale elevazione di limiti dovesse rimanere, così isolata, senza una più larga estensione, essa nuocerebbe ai gradi inferiori perché bloccherebbe la carriera di questi gradi.

La V Commissione (difesa) nell'esaminare in sede referente questo disegno di legge, conscia della propria responsabilità, non ha mancato di rendersi esatto conto delle condizioni odierne degli ufficiali dell'esercito circa la consistenza dei quadri a causa appunto dei limiti di età.

Che cosa accadrà frattanto in concreto approvando questo disegno di legge e nella impossibilità di accompagnarlo con l'approvazione dell'altro, sull'avanzamento? Cadranno, onorevoli colleghi, perché raggiunti dai limiti di età, ben 71 generali di brigata su 87, 27 generali di divisione su 34, 15 generali di corpo d'armata su 21, 153 colonnelli delle quattro armi su 426 in organico. Una vera ecatombe di ufficiali di alti gradi. Non meno emorragiche si sono rivelate agli stessi organi ministeriali le condizioni di alcuni gradi degli ufficiali dell'arma dei carabinieri. In un triennio, su 28 colonnelli ne cadrebbero 25, su 134 tenenti colonnelli ne cadrebbero esattamente la metà.

Conseguenza: impoverimento nell'esercito degli ufficiali degli alti gradi e mancanza di elementi sufficienti per poter procedere alla scelta per le promozioni.

Per rimanere nell'ambito dell'arma dei carabinieri, il cui organico è quello ridotto che conosciamo, accadrà una vera falcidia di colonnelli e di tenenti colonnelli. Infatti, ad esempio, poiché la scelta per le promozioni si dovrebbe effettuare prendendo in esame un quinto dei colonnelli, e poiché questi sono 28 e un quinto di 28 è 5, 5 dovrebbero essere i colonnelli da promuovere. Ma dei 28 ben 25 sarebbero raggiunti dai limiti di età. Quindi non rimarrebbe che promuovere i tre rimasti che potrebbero essere i migliori, ma anche i meno meritevoli. Essi sarebbero promossi solo perché più giovani. E per gli altri due occorrerebbe richiamare in servizio, ognuno immagina con quale procedimento

irregolare, risuscitandole, persone che erano state collocate in pensione; non si sa poi quali, se i più giovani o altri, da estrarre magari a sorte, tra i 25 andati in pensione. La facoltà di scelta verrebbe quindi a mancare doppiamente, con evidenti gravi danni per il servizio.

Inconvenienti gravissimi, come si vede, che non si affacciano nei gradi di generali di divisione e di brigata dei carabinieri e in quelli dei servizi.

Le cause dell'esposta precaria consistenza dei quadri dell'esercito sono dovute però principalmente a circostanze eccezionali, mai così gravemente palesatesi in passato.

Essenzialmente esse derivano: dal blocco totale delle promozioni nell'esercito, mantenuto dall'8 settembre 1943 al 30 giugno 1947; dalla voluta disapplicazione, una volta riprese le promozioni, di quei congegni della vigente legge di avanzamento che erano stati creati per assicurare un ritmo costante di promozione (articolo 35 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e tabelle allegate); dalla soppressione di alcuni ruoli concernenti gli ufficiali, disposta dal decreto-legge 20 gennaio 1940, n. 45, sugli organici provvisori dell'esercito e dal ritardo nel raggiungere gli organici definitivi; dalla disapprovazione di particolari norme della citata legge 9 maggio 1940, n. 370, che contenevano limitazioni circa la permanenza in taluni massimi gradi di gerarchia dell'esercito, che tanto scalpore ha suscitato, per cui oggi che viene chiesto, come dal mio emendamento, l'aumento dei limiti di età come legge riparatrice per tutti, quasi si diffida nel concederlo.

Già nel 1948 si è tentato di ristabilire una situazione di equilibrio onde impedire un esodo in blocco per limiti di età in alcuni ruoli degli ufficiali dell'esercito. Fu infatti disposto con decreto-legge 7 maggio 1948, n. 727, l'aumento di due anni dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei tenenti colonnelli e dei maggiori delle armi dell'esercito, nonché di un anno per i colonnelli delle stesse armi. Ma le disposizioni del citato decreto-legge n. 727 non hanno consentito di conseguire lo scopo che esse si prefiggevano, poiché non sono subentrati a breve scadenza; come allora si profilava all'orizzonte della legislazione militare, adeguati provvedimenti; fra essi principalmente una legge di avanzamento che avesse disciplinato, su altre basi; l'ordinamento delle carriere degli ufficiali dell'esercito.

È noto che ciò non si è potuto ancora verificare in quanto la nuova legge di avvanza-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1953

mento, approvata dal Senato, è venuta, come si è detto, da poco all'esame della Camera e non si potrà approvare. Ne deriva la minaccia di emorragia per limiti di età per gli ufficiali dell'esercito, che fatalmente condurrà ad uno svuotamento indiscriminato dei ruoli degli ufficiali di maggiore esperienza, secondo i dati che vi ho ora esposti.

La precaria grave situazione attuale, che non ha riscontro nel passato, si delinea tuttavia a carattere transitorio, in quanto il gioco delle eliminazioni per limite di età entrerà in una fase normale una volta che saranno intervenute le leggi armoniche tanto attese, e così saranno disciplinate le carriere dell'esercito.

Ed è perciò che per riparare ai detti gravi inconvenienti sono stati proposti dai vari settori emendamenti e norme a carattere transitorio sui limiti di età.

Il collega Cuttitta ha presentato un emendamento alla tabella allegata alla legge con cui chiede l'aumento dei limiti di età di due anni per tutti gli ufficiali dell'esercito ed anche per alcuni servizi. L'onorevole Roveda ha chiesto in aula l'aumento dei limiti di età per un anno, limitatamente però ai colonnelli ed ai tenenti colonnelli.

Lo stesso Ministero, in sede di Commissione, conscio degli inconvenienti che dalla ritardata approvazione della legge sull'avanzamento sarebbero derivati ai quadri o allo stato di questi, propose e si mostrò disposto a presentare per la rapida approvazione un disegno di legge per l'aumento di un anno dei limiti di età per tutti gli ufficiali, secondo la mia proposta.

Rilevato ciò, la concordanza cioè quasi generale sul provvedimento circa i limiti di età, mi sia consentito di dichiarare che lo emendamento Cuttitta è generoso, forse troppo. Ma mi pare però che la seconda parte di esso non occorra, perché nessun inconveniente vi è per i servizi e per i generali di divisione e di brigata dei carabinieri che hanno già limiti di età congrui.

La richiesta dell'onorevole Roveda non può essere attesa dalla Camera, in quanto estendere limiti di età anche ai colonnelli ai tenenti colonnelli, dopo averli estesi ai generali di divisione e di brigata, e non a tutti gli ufficiali, non risolverebbe assolutamente l'inconveniente; ma lo aggraverebbe, in quanto per conseguenza si bloccherebbero le carriere dei gradi sottostanti.

Né è esatto infine che, come egli ha sostenuto, i gradi sottostanti possano attendere. Vi sono ufficiali che hanno sostato, segnato il

passo direi con termine militaresco, nei vari gradi inferiori per 10, 12, 15 anni, per cui chiedere loro di rimanervi ancora per anni, il che inevitabilmente avverrebbe, se l'aumento fosse limitato ai colonnelli e ai tenenti colonnelli, significa farli invecchiare nei gradi rispettivi e farli raggiungere dai limiti di età.

Giustamente il relatore ha rilevato che, se mai non si dovesse sopprimere l'emendamento Vaccaro, l'unica soluzione sarebbe quella di aumentare di un anno i limiti di età a tutti gli ufficiali; il che viene da me proposto con l'articolo 95-bis che contiene una norma a carattere transitorio; che deve servire da rimedio agli inconvenienti ai quali si va incontro.

Con l'accoglimento dell'articolo predetto anche l'emendamento Vaccaro, che è a carattere permanente (cioè che non è giusto, perché blocca le carriere degli ufficiali nei gradisottostanti), assume carattere transitorio, senza parzialità e senza ingiustizie.

Sono certo, onorevoli colleghi, che voi vorrete approvare la norma transitoria contenuta nell'articolo 95-bis, nell'interesse dei valorosi ufficiali dell'esercito, riparando così ai gravi inconvenienti cui ho accennato, e ai quali si andrebbe incontro approvando questo disegno di legge, senza l'altro che prevede gli avanzamenti, e che viene per forza di cose rimandato.

Con l'approvazione di questo importante disegno di legge con la norma transitoria da me proposta, questa Camera, nell'ultimo giorno della sua vita, avrà fatto ancora una volta altissimo uso dei suoi poteri in un settore delicatissimo della vita del paese quale è quello delle nostre gloriose forze armate.

RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PEREZ. Io non sono tra i firmatari dell'emendamento ora ora illustrato dal collega Pietrosanti, ma, avendo ascoltato il suo discorso, ritengo che l'emendamento sia da approvare. Si tratta di ufficiali dei carabinieri, pei quali niuno sente la necessità di una età molto giovanile, quale occorre, invece, per un ufficiale di fanteria o per quello dei carristi. Tanto più che si tratta soltanto di un anno. C'è una grande aspettativa negli ambienti dei carabinieri per questo emendamento, ed io ritengo che non vi sia nessuna ragione per contraddire tale giusto desiderio. Vorrei quindi pregare i colleghi di ogni settore della Camera di approvare la proposta Pietrosanti.

ROVEDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1953

ROVEDA. Debbo una parola di precisazione al collega Pietrosanti. Durante la discussione generale io dissi che mio intendimento era quello di tutelare gli ufficiali di ogni grado nel loro diritto di avanzamento. È noto che l'emendamento Vaccaro fu approvato in uno scorcio di seduta e alla presenza di pochissimi senatori, per cui è presumibile che l'altro ramo del Parlamento non abbia avvertito il valore dell'emendamento stesso che, mentre giova a tre o quattro generali, torna di grande discapito a tutti i colonnelli della classe 1897 e successive. Allo stesso senatore Vaccaro deve essere sfuggito questo particolare, naturalmente in tutta buona fede, perché altrimenti è da credere che non avrebbe presentato il suo emendamento.

Pure nella discussione generale ebbi a dire che la miglior soluzione da prendere sarebbe stata quella di ritornare al testo governativo annullando con un colpo di spugna l'emendamento Vaccaro, ma aggiunsi che, se proprio non si voleva mettere il Senato nella condizione di disfare ciò che aveva fatto sia pure nelle circostanze accennate, si sarebbe potuto rimediare all'inconveniente stabilendo l'aumento di un anno per i limiti di età anche dei colonnelli e dei tenenti colonnelli.

Il collega onorevole Pietrosanti affermò che ciò complicherebbe nuovamente le cose e danneggerebbe altri ufficiali. Ebbi già a far presente come io ritenga che l'aumento dei limiti di età dei colonnelli e tenenti colonnelli per un anno, analogamente a quanto è stato votato con l'emendamento Vaccaro per i generali di brigata e di divisione, non danneggi gli ufficiali.

Infatti dissi che ciò non comporterebbe aumento di organici e che conseguentemente non vi sarebbe aggravio per il bilancio. Feci anche presente quanto notevole sia la distanza di età esistente fra i colonnelli e i tenenti colonnelli rispetto ai maggiori e agli ufficiali inferiori; e inoltre come i colonnelli ed i tenenti colonnelli abbiano maturato da tempo il massimo di anzianità per la pensione per il momento in cui lasceranno il servizio attivo.

Comunque, in via subordinata, non sono contrario ad estendere i limiti di età — di un anno — a tutti, a meno che non vi siano delle conseguenze di ordine tecnico che non sia ora in grado di valutare. Ciò ho voluto precisare, per dimostrare che vi sono varie possibilità per rimediare al gravissimo inconveniente cui ha dato luogo la decisione del Senato.

CHATRIAN. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHATRIAN. A precisazione di quanto ha detto già chiaramente l'onorevole relatore, debbo dire che la Commissione, nella sua maggioranza, è contraria all'emendamento dell'onorevole Cuttitta, perché troppo radicale e di carattere permanente; è invece favorevole alla norma transitoria del collega Pietrosanti, perché non ha queste caratteristiche, per le ragioni tecniche esposte dal proponente e per le ragioni equitative adombrate dallo stesso rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo ha altre dichiarazioni da fare?

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non ho nulla da aggiungere, onorevole Presidente, a quanto ho già detto.

CUTTITTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTTITTA. Desidero dichiarare che rinunzio al mio emendamento alla tabella per associarmi, totalmente e cordialmente, a tutte le considerazioni e quindi anche all'emendamento proposto dall'onorevole Pietrosanti insieme con altri colleghi, che, approvato dalla maggior parte dei membri della Commissione, incontra maggior favore del mio.

PRESIDENTE. Resta allora da approvare la tabella n. 1 nel testo della Commissione, e successivamente l'articolo 95-bis dell'onorevole Pietrosanti che vedremo dove collocare, ma che io farei votare ora, perché è strettamente connesso.

Pongo in votazione la tabella n. 1 nel testo della Commissione.

(È approvata).

COPPI ALESSANDRO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COPPI ALESSANDRO, *Relatore*. Vorrei chiedere all'onorevole Pietrosanti un chiarimento sull'articolo 95-bis: e cioè perché egli contempla l'aumento dei limiti di età per gli ufficiali dei carabinieri di tutti i gradi, ad eccezione dei generali.

PIETROSANTI. Perché, onorevole Coppi, per i generali dei carabinieri vi sono già limiti di età congrui, mentre per i servizi c'è un limite di età superiore. Quindi, non c'è bisogno di aumentare gli anni agli effetti del limite di età.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo aggiuntivo (95-bis) Pietrosanti, salvo coordinamento:

« I limiti di età stabiliti nell'annessa tabella n. 1 per i colonnelli, tenenti colonnelli, maggiori, capitani e subalterni dell'Arma dei

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1953

carabinieri e per gli ufficiali di tutti i gradi delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono aumentati di un anno dal 1° gennaio 1953 al 31 dicembre 1956 ».

(È approvato).

Le tabelle 2 e 3 sono identiche nei testi del Senato e della Commissione, e non sono stati presentati ad esse emendamenti. Se ne dia lettura.

EBNER, *Segretario*, legge. (Vedi stampato n. 3028-A).

PRESIDENTE. Pongo in votazione le tabelle 2 e 3.

(Sono approvate).

Torniamo all'articolo 35, del quale metto in votazione il primo comma (vedrà la Commissione, in sede di coordinamento, se è qui che si debba fare riferimento alla disposizione transitoria Pietrosanti oppure se l'articolo Pietrosanti si possa collocare separatamente):

« L'ufficiale, che abbia raggiunto il limite di età indicato nelle tabelle numeri 1, 2 e 3, annesse alla presente legge, cessa dal servizio permanente ed è collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità ».

(È approvato).

A questo punto vi è il comma aggiuntivo Cuttitta:

« L'ufficiale dell'ex ruolo mutilati ed invalidi di guerra riassunto in servizio e trattenuto in servizio ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, è collocato in ausiliaria indipendentemente dalla idoneità fisica ».

Come la Camera ricorda, Commissione e Governo non sono contrari nel merito all'emendamento, ma lo ritengono superfluo. Poiché l'onorevole Cuttitta, malgrado queste dichiarazioni, insiste, lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Rimane fermo il significato a cui mi sono riferito, e che ha valore notevole in questo caso.

Pongo in votazione il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 35:

« L'ufficiale che ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni.

« L'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo.

« All'ufficiale che all'atto del collocamento nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo asso-

luto abbia meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, si applica il disposto dell'articolo 95, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ».

(Sono approvati).

Si dia lettura degli articoli 36, 37 e 38 che non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

EBNER, *Segretario*, legge:

ART. 36.

L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquisito l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, è tolto dai ruoli del servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

Se trattasi di infermità provenienti da cause di servizio o riportate od aggravate per causa di servizio di guerra od attinente alla guerra, l'ufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore.

Se trattasi di infermità non provenienti da cause di servizio:

a) l'ufficiale che ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

b) l'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

c) l'ufficiale che ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità, per una volta, tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

(È approvato).

ART. 37.

Il provvedimento che venga adottato in applicazione del primo comma dell'articolo 36

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1953

decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo.

Da tale data, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente.

Tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

(È approvato).

ART. 38.

All'ufficiale in servizio permanente, che cessi o abbia cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra, ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascrivere ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, liquidato in base al numero di anni di servizio utile, aumentato di quattro anni.

All'ufficiale suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio permanente non abbia raggiunto il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, è corrisposta, dalla data in cui cessi o abbia cessato dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra, nonché un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.

Il beneficio di cui al primo comma del presente articolo compete anche all'ufficiale che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile indicati nel comma stesso dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, però, resta escluso l'aumento di quattro anni.

(È approvato).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CHIOSTERGI

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 39.

EBNER, Segretario, legge:

L'ufficiale in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o

attinente alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascrivere ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente, salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a seconda della idoneità, nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.

L'ufficiale può, a domanda, continuare a rimanere in servizio permanente qualora conservi la incondizionata idoneità al servizio, accertata dal collegio medico-legale. La domanda dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla notificazione che deve essere fatta della concessione della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra.

L'ufficiale che sia cessato dal servizio permanente ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sarà riammesso in servizio permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio permanente, e sempre che non abbia superato il limite di età previsto per il suo grado. Per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente sarà considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità, proveniente da causa di servizio.

All'ufficiale che, per avere superato i limiti di cui al precedente comma, non possa ottenere la riammissione, saranno applicate, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a) e b) dell'articolo 36 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dell'assegno rinnovabile; all'ufficiale, invece, che non raggiunga neppure il limite di servizio di cui alla predetta lettera b), sarà liquidata una pensione di riforma, considerando come raggiunto sempre il limite minimo di servizio all'uopo richiesto, e gli anni di servizio effettivamente prestati verranno calcolati in aggiunta a tale limite senza però che possa essere oltrepassato il limite previsto dall'articolo 96 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, modificato dall'articolo 12 del regio decreto 10 novembre 1920, n. 1626.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 39, sul quale non vi sono emendamenti.

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1953

L'onorevole Cuttitta propone di sostituire il secondo comma con il seguente:

« La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di notificazione della concessione della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CUTTITTA. Con il mio emendamento intendo dare un maggiore respiro all'ufficiale che voglia presentare la domanda per continuare a rimanere in servizio permanente. Il termine previsto dal disegno di legge: « entro un mese dalla data della concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra » vuol dire entro un mese dalla data del decreto ministeriale che concede la pensione o l'assegno rinnovabile di guerra.

Siccome, prima che questo decreto giunga a conoscenza dell'interessato, potranno passare 15-20 giorni ed anche più, propongo che l'interessato possa inoltrare la domanda entro 90 giorni dalla data di notificazione della concessione della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione?

COPPI ALESSANDRO, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Cuttitta, per una ragione di carattere giuridico.

È vero che la dizione del testo precisa che la domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra, ma è sempre implicito il concetto della notificazione. Fino al momento in cui l'interessato non ha ricevuto la notificazione di quel determinato provvedimento, questo per l'interessato non esiste ancora.

Pregherei pertanto l'onorevole Cuttitta di voler recedere dal suo emendamento.

CONCETTI. L'emendamento fa sorgere equivoco.

COPPI ALESSANDRO, *Relatore*. Giustamente mi fa osservare un collega che potrebbe sorgere equivoco, perché l'onorevole Cuttitta dice: concediamo 90 giorni. Ma lo dice partendo dal presupposto che il punto di partenza sia quello della concessione della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra, cioè dal giorno in cui viene emesso il decreto della concessione della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra. Ed è per questo che l'onorevole Cuttitta propone 90 giorni.

Io, viceversa, parto da un altro punto di vista, che tutela meglio i diritti dell'interessato, cioè parto dal concetto che, interve-

nendo questa concessione della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra, il termine per fare questa domanda decorre dalla notificazione del provvedimento.

CUTTITTA. Ma non è detto nel disegno di legge.

COPPI ALESSANDRO, *Relatore*. È implicito.

CUTTITTA. Tutto è implicito...

COPPI ALESSANDRO, *Relatore*. Quando, per esempio, la Corte dei conti emette un suo decreto, il termine per ricorrere non decorre dal giorno della emissione del provvedimento, bensì dal giorno della notificazione del provvedimento stesso. È il principio della data certa, che viene rispettato solo a mezzo della notificazione dell'atto. Quindi la dizione del testo ministeriale tutela i diritti dell'interessato assai meglio della dizione proposta dall'onorevole Cuttitta, il quale dà al testo ministeriale una interpretazione che ritengo errata. Per questa ragione, sono contrario all'emendamento Cuttitta.

CUTTITTA. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTTITTA. La legge non prevede la notificazione; e i decreti concessivi di pensione, sia di guerra che ordinaria, non vengono affatto notificati all'interessato che, di solito, ne viene a conoscenza allorché riceve — con comodo — il libretto di pensione. Il decreto negativo viene notificato a mezzo del comune; e, dal momento in cui l'interessato appone la firma sulla notificazione, decorrono i 90 giorni utili per poter presentare il ricorso. Non vedo quindi perché non si debba approvare il mio emendamento, che vuole la notificazione di un decreto concessivo da cui nasce un diritto dell'interessato e non si concedano 90 giorni di tempo perché egli possa farlo valere. Se si ritiene che 90 giorni siano troppi, se ne diano almeno 60.

PRESIDENTE. Il Governo?

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'emendamento Cuttitta si compone di due parti. Con la prima parte l'onorevole Cuttitta chiede che sia portato a 90 giorni il termine di un mese previsto dal disegno di legge. Nella seconda parte propone che i 90 giorni decorrano dalla notificazione. L'onorevole Cuttitta afferma che i decreti concessivi di pensione o di assegno rinnovabile di guerra non sono soggetti a notificazione. Ma, se non sono soggetti a notificazione, non si saprebbe da quando far decorrere i 90 giorni dalla data di notificazione.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1953

Dovrebbe sorgere da questa legge l'obbligo della notificazione; ma questa legge non stabilisce l'obbligo della notificazione: stabilisce il decorso del termine di 90 giorni dalla data di notificazione. Se la notificazione non vi è, evidentemente i 90 giorni non possono decorrere dalla data di notificazione. Questo mi sembra intuitivo. L'ufficiale, che si trovi in quella posizione e in attesa della concessione della pensione, da cui può derivare il suo diritto a rimanere in servizio permanente dietro sua domanda, si farà parte diligente per conoscere la data di emissione del decreto e per potere da quella data presentare la sua domanda.

Se la notificazione è prescritta, è fuori dubbio che i 30 giorni decorrono dalla data della notificazione perché la concessione della pensione non è operativa che da quel giorno; se, invece, la notificazione non è prescritta, evidentemente il decorso del termine è dalla data del decreto di concessione. E, se la notificazione non è prescritta, è lasciato alla diligenza dell'ufficiale interessato di informarsi sulla emissione dell'assegno in suo favore, da cui scaturisce l'ulteriore suo diritto a far domanda di mantenimento in servizio.

Mi pare che sia un principio generale del diritto che *vigilantibus, non dormientibus, iura subveniunt*, cioè che le leggi assistono coloro che vigilano non coloro che dormono. L'interessato si porrà in condizioni di venire tempestivamente a conoscenza di un provvedimento che lo riguarda sotto l'aspetto della pensione e del beneficio ulteriore al fine di presentare la domanda di permanenza in servizio.

Per queste ragioni, mi oppongo all'emendamento Cuttitta.

PRESIDENTE. Onorevole Cuttitta, insiste nel suo emendamento?

CUTTITTA. Insisto.

BOTTONELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTONELLI. Noi siamo d'accordo con l'emendamento Cuttitta. L'onorevole sottosegretario dice: se la notifica c'è, allora l'ufficiale avrà il tempo per fare quanto desidera; se la notifica non esiste, allora dovrà farsi parte diligente.

Accade però quanto ha detto l'onorevole Cuttitta, cioè che in definitiva l'interessato si vede consegnare il libretto dopo molto tempo. Come può l'interessato farsi parte diligente? Colui che risiede in Sicilia o in Sardegna o lontano da Roma dovrebbe andare all'ufficio interessato il più spesso possibile onde sollecitare la sua pratica. Ora, ciò non è possibile perché troppo oneroso.

Noi insistiamo, quindi, affinché sia accolto l'emendamento, dato anche che non comporta un aumento di spesa; l'emendamento stesso assicura una maggiore garanzia agli aventi diritto.

SULLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SULLO. Mi pare che l'emendamento Cuttitta, almeno per quanto riguarda l'obbligo della notificazione, debba essere accolto.

È vero che l'interessato in forma diretta o indiretta spesso viene a conoscenza del decreto concessivo, ma questo è un dato di fatto che, anche se riguarda la maggior parte dei casi, non può essere dal legislatore configurato come norma. In realtà, la notificazione, secondo me, deve esservi. E credo che l'emendamento Cuttitta voglia proprio introdurre questo obbligo.

In fondo, quando si dice che la domanda deve essere presentata entro un certo numero di giorni dalla data della notificazione della concessione della pensione, si ammette la necessità che — anche se l'obbligo della notificazione nasca da questo emendamento — sia la notificazione e non la emissione del decreto a garantire l'interessato.

Che, poi, una volta stabilito il principio della notificazione, i giorni siano 30 o 60 o 90, ciò può essere anche di secondaria importanza. Perché, una volta stabilito l'obbligo della notificazione, l'interessato dovrà essere diligente di fare ciò che deve nei 30 o nei 60 o nei 90 giorni. Ma che vi sia l'obbligo della notificazione, cioè di un atto attraverso cui l'interessato viene a conoscenza del decreto, è l'esigenza più importante dell'emendamento Cuttitta.

Io perciò, personalmente, mi dichiaro favorevole all'emendamento nel suo complesso. È indifferente che si tratti di 30 o di 90 giorni; ma, in ogni caso, sull'obbligo della notificazione — cioè di un sistema attraverso il quale l'interessato abbia conoscenza del decreto di concessione — sono perfettamente d'accordo.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ho detto che o l'obbligo della notificazione non vi è, ed allora 30 o 60 giorni non possono decorrere; o tale obbligo vi è, ed allora l'emendamento è superfluo. Ritenevo cioè che, così come è formulato, l'emendamento Cuttitta non introducesse un obbligo di notificazione che già non vi fosse. Ma se, al contrario, l'emendamento tende a introdurre l'obbligo della notificazione anche quando non

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1953

vi fosse, non avrei nessuna difficoltà ad accoglierlo. Però proporrei, allora, 30 giorni dalla notificazione della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra. In questo caso, l'obbligo scaturisce da questa legge.

PRESIDENTE. Onorevole Cuttitta, accoglie il suggerimento del Governo?

CUTTITTA. Non riesco a persuadermi sulla utilità di questo sistema che chiamerei del «contagocce». Quando si nega una pensione, si danno 90 giorni di tempo, ma quando la si concede si vorrebbe ridurre questo termine a 30 giorni, senza tener conto che trattasi, in questo caso, di ufficiali invalidi, che possono trovarsi in case di salute, o impediti per altre cause.

Non vedo, insomma, la necessità di ridurre il termine di 90 giorni.

JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Mi pare che proprio quanto ha detto l'onorevole Cuttitta dovrebbe indurci ad accettare i 30 giorni. Qui si tratta di restringere, quanto più possibile, i termini dell'incertezza della posizione. Quando si tratta di produrre un ricorso alla Corte dei conti — ricorso che, molto spesso, è redatto da un avvocato, e quindi ha bisogno di una certa elaborazione — sono richiesti 90 giorni: per una domanda di quattro righe, per chiedere di essere riassunto in servizio, 30 giorni dovrebbero essere sufficienti. Del resto, 30 giorni è il termine per appellarsi avverso una sentenza civile del tribunale. Pertanto, non vi è alcun fiscalismo nel voler ridurre questo termine a 30 giorni.

VIOLA. Onorevole sottosegretario, ella stessa ha detto che la questione è di secondaria importanza. Essendo effettivamente così, la prego di voler accogliere l'emendamento Cuttitta.

PRESIDENTE. Il relatore ha nulla da aggiungere?

COPPI ALESSANDRO, Relatore. Quanto è stato qui detto mi ha convinto sulla opportunità che sia fatto cenno della notificazione. Vuol dire che, nei regolamenti e nelle disposizioni particolari che reggono la materia della concessione delle pensioni, dovranno essere introdotte quelle modifiche in base alle quali venga stabilito che, per lo meno agli ufficiali, deve essere notificata la concessione della pensione o dell'assegno.

Per quanto riguarda il termine, vorrei pregare l'onorevole Cuttitta di non insistere sulla sua proposta.

JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Potremmo indicare il termine in 60 giorni dalla notificazione che deve essere fatta.

PRESIDENTE. Onorevole Cuttitta, ella è favorevole alla proposta dell'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa?

CUTTITTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo, allora in votazione l'emendamento sostitutivo del secondo periodo del secondo comma presentato dall'onorevole Cuttitta, modificato però dalla proposta dell'onorevole sottosegretario di Stato, della quale do lettura:

« La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di notificazione della concessione della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra ».

(È approvato).

Sempre all'articolo 39, l'onorevole Cuttitta ha proposto di sopprimere le parole seguenti: al terzo comma, primo periodo: « non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio permanente, e sempre che ».

L'onorevole Cuttitta ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CUTTITTA. L'emendamento è chiaro: nel testo sottoposto al nostro esame si dice che l'ufficiale sarà riammesso in servizio se alla data del relativo accertamento sanitario seguito da giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio permanente e non abbia raggiunto i limiti di età. Io, sempre allo scopo di venire incontro a coloro che hanno sofferto per la guerra — in quanto qui ci si riferisce sempre ad ufficiali invalidi — proporrei di togliere questa limitazione di due anni, purché non siano raggiunti i limiti di età. Se le condizioni di salute e quelle giuridiche possono consentire ad un ufficiale di essere riammesso in servizio, a me pare che questo possa bastare. Che si tratti di due anni o di tre anni non ha eccessiva importanza: l'importante è che non abbia raggiunto i limiti di età.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

COPPI ALESSANDRO, Relatore. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Anche il Governo è contrario. Un termine bisogna pure porlo. L'assenza dal servizio permanente, anche se non comporta

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1953

una vera e propria disabitudine alla vita militare, tuttavia rappresenta sempre un allontanamento dal servizio, il quale non può essere ripreso in qualsiasi momento senza tener conto dei mutamenti che nel frattempo si sono verificati, dal punto di vista tecnico e amministrativo, nei vari servizi. Non è possibile riammettere un ufficiale senza porre un termine. Il termine fissato in due anni, mi pare sia abbastanza ampio per garantire all'ufficiale di poter essere riammesso in servizio. In caso contrario, egli potrà beneficiare delle provvidenze previste dalla legge.

PRESIDENTE. Onorevole Cuttitta, insiste sul suo emendamento?

CUTTITTA. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Cuttitta al terzo comma, primo periodo dell'articolo 39, non accolto dalla Commissione nè dal Governo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 39 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Pongo allora in votazione la restante parte dell'articolo 39, nel testo della Commissione.

(È approvata).

Si dia lettura degli articoli da 40 a 43, ai quali non sono stati presentati emendamenti, e che porrò successivamente in votazione.

EBNER, Segretario, legge:

ART. 40.

L'ufficiale non idoneo agli uffici del grado per insufficienza di qualità morali, di carattere, intellettuali, militari, o professionali, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto.

L'adozione del relativo provvedimento è subordinata:

a) alla deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa, se si tratti di generale di Corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta è formulata previo parere di una commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro, e del capo di stato maggiore della Difesa;

b) alla determinazione del Ministro su proposta della autorità gerarchiche da cui dipende l'ufficiale, se si tratti di ufficiale di altro grado. La determinazione è adottata previo parere delle commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

(È approvato).

ART. 41.

Nei confronti dell'ufficiale proposto per la cessazione dal servizio ai sensi dell'articolo 40, la procedura relativa ha, in ogni caso, la precedenza su quella eventuale di avanzamento. Tale ultima procedura non avrà più luogo ove sia adottato il provvedimento di cessazione dal servizio.

(È approvato).

ART. 42.

L'ufficiale non idoneo agli uffici del grado è tolto dai ruoli del servizio permanente e collocato nella posizione che gli compete entro un mese dalla data della partecipazione ministeriale della deliberazione o della determinazione che lo riguarda.

Dalla data di cessazione dal servizio, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente: tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

All'ufficiale si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 36.

(È approvato).

ART. 43.

L'ufficiale, che conti almeno venti anni di servizio effettivo ed abbia raggiunto un'età pari a quella prevista dall'articolo 35 ridotta di tre anni, ha diritto alla cessazione dal servizio permanente per anzianità di servizio.

Il periodo di servizio e l'età richiesti dal comma precedente sono ridotti di una quantità pari al terzo della navigazione compiuta su navi armate o in riserva, per gli ufficiali della Marina, o del servizio di volo, per gli ufficiali dell'Aeronautica. In nessun caso tale riduzione potrà essere superiore a cinque anni.

I colonnelli, i tenenti colonnelli, i maggiori, e ufficiali di grado corrispondente potranno, anche prima di aver raggiunto l'età richiesta per il proprio grado, far valere il diritto di cui sopra, purché abbiano raggiunto il limite di età all'uopo richiesto per il grado di capitano o grado corrispondente. In questo caso la pensione sarà loro liquidata con le stesse norme e competenze dovute per il grado di capitano, computando, a tutti gli effetti, il periodo di servizio trascorso nei gradi superiori.

L'ufficiale, che cessa dal servizio permanente ai sensi delle disposizioni che precedono, è collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1953

congedo assoluto a seconda della idoneità. L'ufficiale, anche se idoneo ai servizi dell'ausiliaria, ha però diritto di essere collocato nella riserva, qualora ne faccia domanda.

L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui ai primi tre commi del presente articolo ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente, sempreché abbia adempiuto agli obblighi delle ferie ordinarie o speciali eventualmente contratte. In tal caso non gli è concesso alcun trattamento di quiescenza. L'ufficiale è collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'età, se di grado inferiore a colonnello o grado corrispondente, altrimenti nella riserva.

Il Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 13,15.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI